

TAR Torino, Sezione II 23/10/1997 n. 537

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Le interruzioni o sospensioni dei lavori - da parte di una Commissione giudicatrice di una gara d'appalto - non sono da considerarsi illegittime quando appaiono giustificate dall'obiettivo complessità dei lavori, non potendo in tali casi invocarsi il principio di continuità delle operazioni di gara il quale va inteso in rapporto alla ratio che ne ha ispirato la formulazione, e che consiste pacificamente nella tutela della genuinità e dell'immutabilità delle offerte.